



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 16 ottobre 2024

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0002022 del 16/10/2024
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 529

OGGETTO: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PATENTE A CREDITI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

La presente circolare ha lo scopo di coordinare, nei limiti delle attribuzioni dello scrivente Consiglio Nazionale, le attività degli Ordini Regionali nell'interpretazione della disposizione normativa in oggetto per la conseguente corretta applicazione dell'obbligo ivi dettato da parte degli iscritti all'Albo unico nazionale.

L'art. 29, comma 19, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (cd. DL PNRR-quater), convertito in Legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza **in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ha sostituito l'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo che:

- a) a decorrere dal 1° ottobre 2024, **debbono dotarsi della patente a crediti** – con punteggio iniziale di 30 crediti e punteggio minimo di 15 crediti – **le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, cioè in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile**, identificati nei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, nella trasformazione, nel rinnovamento o nello smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, nelle opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di

ingegneria civile, nelle opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché negli scavi, nel montaggio e nello smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

- b) **sono esclusi da tale obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;**
- c) **non sono tenute al possesso della patente neppure le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.**

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 settembre 2024, n. 132, è stato adottato, come previsto dal riformato art. 27, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, e pubblicato nella G.U. n. 221 del 20 settembre 2024 il "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili".

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con Circolare n. 4 del 23 settembre 2024, ha chiarito che «i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri».

Va, quindi, preso atto che, in ogni caso, come espressamente previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, sono destinatari dell'obbligo di dotarsi della citata patente a crediti: i) le imprese «che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, cioè in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile», il cui elenco è riportato nell'allegato X dello stesso D.Lgs. 81/2008; ii) i lavoratori autonomi definiti dall'art. 89, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 81/2008, cioè la «persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione» (a cui la Circolare in commento equipara «le imprese individuali senza lavoratori», ai fini di una corretta presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti).

Diversamente, come chiarito dalla stessa Circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro: i) «per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)»; ii) «il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza».

In virtù di quanto sopra riportato, per quanto di specifico interesse, si può concludere che **nei cantieri, temporanei o mobili, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile** (si veda la definizione di cui sopra): **1) sono tenuti a dotarsi della patente a crediti sia le imprese che effettuano servizi di prove sia le imprese, non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, che effettuano lavori di indagini sia i lavoratori autonomi che svolgono attività professionali diverse da quelle di natura intellettuale; 2) non sono sottoposti a tale obbligo i soggetti che effettuano prestazioni di natura intellettuale, così come**

quelli che effettuano mere forniture. Ai fini della definizione delle “prestazioni di natura intellettuale”, per i geologi, occorre fare riferimento alle attività elencate dall’art. 3 della Legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dall’art. 41 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

Rispetto all’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di dotarsi della patente a crediti, non incidono i requisiti richiesti per il relativo rilascio (cioè: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente), **in quanto** la Circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce che *«non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati»*.

Si invitano gli Ordini Regionali a dare massima diffusione alla presente circolare tra gli iscritti al relativo Albo territoriale.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo

A handwritten signature in blue ink that reads "Arcangelo Francesco Violo".